

CONFERENZA DEI VISITATORI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE D'EUROPA E DEL MEDIO ORIENTE

STATUTO

I - IDENTITÀ

1. LA CONFERENZA DEI VISITATORI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE D'EUROPA E DEL MEDIO ORIENTE (CEVIM) comprende i Visitatori e Vicevisitatori delle Province e Viceprovince d'Europa e del Medio Oriente: Province d'Olanda, Austria, Irlanda, Germania, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Parigi, Tolosa, Madrid, Barcellona, Saragozza, Salamanca, Portogallo, Medio Oriente, Torino, Roma e Napoli; la Viceprovincia dei Santi Cirillo e Metodio e il superiore regionale della regione del Belgio.

2. Ciò che in questi Statuti si dice dei Visitatori e delle Province si applica anche ai Vicevisitatori e alle Viceprovince, così come del superiore regionale e della regione del belgio.

II. – NATURA

3. La CEVIM è stata voluta dai Visitatori d'Europa e del Medio Oriente per disporre di un ambito di incontro, comunicazione e mutua collaborazione nei problemi di comune interesse.

4. La CEVIM, che non ha personalità giuridico-canonica né riconoscimento civile o della Santa Sede, gode dell'appoggio fraterno del Superiore Generale della Congregazione della Missione e del suo Consiglio.

5. La CEVIM rispetta l'autonomia delle singole Province e l'autorità dei singoli Visitatori. Nessuna disposizione della CEVIM obbliga le Province senza l'accordo del rispettivo Consiglio Provinciale.

III. – FINALITÀ

6. La CEVIM si propone:

6.1. Favorire la mutua conoscenza e l'appoggio fraterno tra i Visitatori e le Province.

6.2. Promuovere la collaborazione interprovinciale nella formazione iniziale e permanente, nell'evangelizzazione dei poveri e nei progetti comuni di servizio.

6.3. Promuovere la collaborazione della Congregazione della Missione con le Figlie della Carità e gli altri gruppi della Famiglia Vincenziana.

6.4. Sviluppare il carisma vincenziano, mediante incontri periodici.

6.5. Promuovere una coscienza europea all'interno della Congregazione della Missione per la realizzazione della sua Missione in Europa e nel Medio Oriente.

6.6. Prendere decisioni riguardo agli organismi che dipendono dai Visitatori d'Europa, in conformità con i loro Statuti e Regolamenti.

6.7. Promuovere la comunicazione e lo scambio con altre Conferenze di Visitatori della Congregazione della Missione e con la Curia Generalizia.

6.8. Favorire incontri regionali tra i Missionari d'Europa e del Medio Oriente.

IV. – MEMBRI

7. Membri della CEVIM sono i Missionari che al momento esercitano l'ufficio di Visitatore delle Province che la compongono. Se, per ragione di malattia o per altro grave motivo, un Visitatore non può partecipare alle Sessioni della Conferenza, può farsi sostituire dal suo Assistente o da un altro membro del suo Consiglio.

8. E' diritto dei membri della CEVIM:

8.1. Partecipare alle riunioni.

8.2. Proporre argomenti per l'ordine del giorno dei lavori, sino ad un mese prima dell'inizio delle riunioni.

8.3. Conoscere l'ordine del giorno dei lavori almeno un mese prima delle sessioni della Conferenza.

8.4. Prendere decisioni riguardanti le diverse attività della Conferenza e gli organismi che dipendono da essa.

8.5. Venire consultati e informati sulle cose di maggiore importanza che accadono nel periodo tra una riunione e l'altra della Conferenza.

9. E' dovere dei membri della CEVIM:

9.1. Preparare, essere presente e partecipare attivamente alle Sessioni di lavoro.

9.2. Attuare le decisioni concordate dalla Conferenza, nel rispetto dell'autonomia delle Province

9.3. Sostenere le attività promosse dalla Conferenza secondo le proprie possibilità finanziarie.

9.4. Favorire in Provincia la conoscenza e l'applicazione degli accordi presi.

9.5. Rispettare e adempiere quanto è stabilito negli Statuti.

V. – FUNZIONAMENTO

10. La CEVIM si riunirà in Assemblea ordinaria una volta all'anno.

10.1. La Sessione annuale della CEVIM si terrà abitualmente nella seconda settimana di Pasqua.

10.2. Nell'anno in cui si celebra un'Assemblea Generale o l'incontro di tutti i Visitatori della Congregazione della Missione, La CEVIM terrà la sua riunione in queste occasioni.

11. Oltre che in Assemblea annuale, la CEVIM può riunirsi in Assemblea straordinaria per studiare problemi urgenti. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio permanente con l'approvazione della maggioranza dei membri della Conferenza.

12. Le decisioni della CEVIM saranno prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Tuttavia se si tratta di cambiamenti o aggiunte agli Statuti si richiede la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

VI. – IL CONSIGLIO PERMANENTE

13. Il Consiglio permanente della CEVIM è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Visitatore della Provincia nella quale sarà celebrata la prossima sessione della Conferenza (Visitatore Consigliere) e dal Segretario.

14. Il Consiglio permanente si riunisce almeno due volte tra un'Assemblea e l'altra.

15. E' compito del Consiglio permanente:

a) Aver cura che le finalità della CEVIM siano fedelmente adempiute.

b) Pianificare, preparare e organizzare le sessioni della CEVIM.

c) Approvare la tematica e la metodologia degli incontri interprovinciale promossi dalla CEVIM.

d) Risolvere le questioni che non possono attendere sino alla successiva sessione della CEVIM, informandone i Visitatori.

e) Studiare la relazione del Segretario.

f) Controllare i conti della CEVIM e stabilire la partecipazione delle Province.

g) Approvare la partecipazione di persone invitate alle riunioni della CEVIM.

VII. – IL PRESIDENTE

16. E' un Visitatore eletto tra i Visitatori membri della CEVIM. Per l'elezione del Presidente si richiede la maggioranza dei due terzi nella prima e seconda votazione. Se nessuno risulta eletto né nella prima né nella seconda votazione, risulterà eletto, nella terza votazione, il Visitatore che abbia riportato la maggioranza assoluta. Se la terza votazione fosse inefficace, si procederà ad una quarta

e ultima votazione nella quale saranno candidati solo i due Visitatori che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza, ritenendo sufficiente per l'elezione la maggioranza semplice dei voti.

17. Il Presidente viene eletto per tre anni e rimane in carica a condizione che rimanga Visitatore della sua Provincia. Può essere rieletto alle stesse condizioni per altri tre anni.

18. E' compito del Presidente:

- a) Rivedere e approvare insieme al Consiglio permanente l'ordine del giorno e il materiale per lo studio dei temi della sessione.
- b) Presiedere e moderare le sessioni.
- c) Convocare le riunioni della Conferenza.
- d) Curare la realizzazione degli accordi presi.
- e) Informare e consultare i Visitatori quando, tra una riunione e l'altra, sorgesse qualche problema di interesse comune.

VIII. – II VICEPRESIDENTE

19. Il Vicepresidente è eletto tra i Visitatori membri della CEVIM. Per l'elezione del Vicepresidente si segue la stessa procedura prevista per l'elezione del Presidente.

20. Il Vicepresidente viene eletto per tre anni e rimane in carica a condizione che rimanga Visitatore della sua Provincia. Può essere rieletto alle stesse condizioni per altri tre anni.

21. Il Vicepresidente aiuta il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di decadenza dall'ufficio. Se nel tempo intermedio tra due Assemblee ordinarie resterà vacante l'ufficio di Vicepresidente, il Presidente nominerà entro 30 giorni un nuovo Vicepresidente dopo aver consultato i Visitatori. Però, l'Assemblea seguente eleggerà il Vicepresidente secondo quanto previsto all'art. 19.

IX. – IL VISITATORE CONSIGLIERE

22. E' il Visitatore della Provincia nella quale si terrà la successiva Sessione della Conferenza. Tuttavia, se la sessione successiva della Conferenza fosse in occasione dell'Assemblea Generale o dell'Incontro di tutti i Visitatori della Congregazione della Missione, o nella Provincia del Presidente o del Vicepresidente, il Visitatore Consigliere sarà eletto a maggioranza di voti validi.

23. Fa parte del Consiglio permanente per un anno.

X. – IL SEGRETARIO

24. Il Segretario è un Missionario, non Visitatore, eletto dai Membri della CEVIM a maggioranza assoluta dei voti.

25. Viene eletto per tre anni e può essere rieletto per altri tre.

26. Partecipa al Consiglio direttivo senza diritto di voto.

27. E' compito del Segretario:

- a) Preparare la bozza di ordine del giorno e il materiale per lo studio dei temi e presentarlo al Presidente per la sua approvazione nel Consiglio permanente.
- b) Inviare ai membri della Conferenza l'ordine del giorno e il materiale per lo studio dei temi, almeno un mese prima della data della riunione.
- c) Far avere ai membri della CEVIM tutta la documentazione di cui hanno bisogno per una migliore comprensione dei problemi.

- d) Organizzare e gestire un mezzo di comunicazione informatica per i membri della CEVIM.
- e) Redigere gli Atti delle riunioni della CEVIM e mandarli a ciascun membro.
- f) Curare l'archivio con la documentazione della CEVIM nella sede da lui scelta, d'accordo con il Consiglio permanente. Tutta la documentazione sarà accuratamente trasmessa al Missionario che lo sostituirà nell'ufficio.
- g) Orientare i Visitatori da poco eletti in vista di una più efficace partecipazione alle Sessioni della CEVIM.
- h) Curare la contabilità della CEVIM sotto la responsabilità del Presidente.

IX. – LE COMMISSIONI DI STUDIO

28. Per un migliore studio dei temi concreti, la CEVIM potrà affidare incarichi specifici a Commissioni di lavoro, composte da alcuni dei suoi membri.

IX. – QUESTIONI ECONOMICHE

29. Le spese della CEVIM:

29. 1. Le spese di viaggio e di permanenza dei Visitatori durante l'Assemblea sono a carico di ogni Provincia.

29. 2. Le spese necessarie al funzionamento della Segreteria e per i compiti del Consiglio permanente sono a carico delle Province, in solido.

29. 3. Le Province che sono esenti dal pagamento del contributo alla Curia Generalizia sono dispensate anche dal contributo per le spese della CEVIM.

30. Una cassa comune, amministrata dal Segretario della CEVIM copre le spese del Consiglio permanente. Della sua amministrazione rende conto all'Assemblea.

X. – DISPOSIZIONE FINALE

31. Il presente Statuto della CEVIM, approvato l'11 aprile 2005, potrà essere modificato della stessa Conferenza con il voto favorevole dei due terzi.